

STUDIO LEGALE

AVV. LUIGI DE MARTINO – AVV. LUIGI ZUFACCHI

Viale di Augusto n° 122 – 80125 - NAPOLI – Tel / Fax 081.293810

Cell: 347.63.61.409 - 338.26.71.765

email: luigi_demartino@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro

RICORSO ex artt. 700 e 414 c.p.c.

e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei

controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

PER:

Il Prof. DE FELICE RINALDO, nato a Pompei (NA) il 30/09/1970, residente in Scafati(Sa) alla Piazza Garibaldi n.3 (c.a.p. 80013), codice fiscale: DFLRLD70P30G813T, elett.te dom.to in Napoli al Viale Augusto n° 122 presso lo studio dell'Avv. Luigi De Martino, del foro di Napoli, (C.F.: DMRLGU75E16F839M) che lo difende in virtù di procura posta in calce al presente atto (ex art 18 comma 5 D.M. 44/2011).

Il difensore dichiara: di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luigi_demartino@pec.it ovvero al seguente n° di fax: 081/293810.

RICORRENTE

CONTRO:

✓ **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588;**



✓ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in

persona del Direttore pro tempore, C.F. 80039860632, e per il suo Ufficio

DI NAPOLI, in persona del Dirigente pro tempore - Via Ponte della

Maddalena n°55 -80142 Napoli

✓ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma

Tutti domiciliati, ope legis, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

CONVENUTI

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELL'ELENCO (BOLLETTINO) DEI

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REGIONE CAMPANIA A

SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017

(PUBBLICATO CONTESTUALMENTE IN DATA 03.08.16 DA TUTTI GLI

AMBITI TERRITORIALI A LIVELLO NAZIONALE) E CHE VANTANO UN

PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE AL RICORRENTE IN

ASSENZA DI "PRECEDENZE" PREVISTE DAL CCNL O EX LEGE

POTENZIALI RESISTENTI

IN VIA PRELIMINARE:

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Premesso:



- Che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente al corretto e legittimo inserimento del suo nominativo negli elenchi delle mobilità dei docenti della scuola secondaria di primo grado 2016/2017 per la Regione Campania;

- Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenziali contro interessati, che potrebbero vedere mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

- Che il già elevato numero dei docenti contro interessati individuati dal ricorrente dopo la consultazione degli elenchi nazionali dei trasferimenti potrebbe essere destinato ad aumentare e potrebbe coinvolgere un numero imprecisato di soggetti; ciò in considerazione del fatto **che trattasi di mobilità su ambito nazionale**, per cui i docenti assunti ex art. 1, co. 98 lett. b) e c), L. n. 107/2015, sono stati chiamati ad esprimere l'ordine di preferenza su tutte le province.

Pertanto, essendo tali candidati chiamati a concorrere su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, potrebbe ravvisarsi un potenziale contro interesse da parte di ciascuno di essi;

Considerato e ritenuto:

- che l'individuazione **specifica anche dei soli docenti contro interessati indicati nel documento allegato al presente ricorso e riproduttivo del file scaricato dal sito del Miur, risulta impossibile da parte del ricorrente, stante l'impossibilità di conoscerne gli indirizzi di residenza;**

- che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, dato l'elevato e/o imprecisato numero dei soggetti destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la S.V. Ill.ma, ha ampia facoltà di prescrivere, anche



d'ufficio, che la notificazione **avvenga con qualsiasi mezzo** *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio* (Cass. Civ. sez. II, sent. n. 13868/2002, Cass. n. 3286/2006; Cass. n. 4319/2003);

- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente, **oltre a non apparire comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale**, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (Consiglio di Stato, IV sez., 19 febbraio 1990 n. 106, richiamata da TAR Napoli, Sez. V, 21 giugno 2007 - 22 giugno 2007, n. 6249);

- che al contrario, il **sito internet istituzionale del MIUR è invece costantemente seguito da tutti i docenti candidati inseriti negli elenchi di mobilità**, in quanto esso costituisce oggi il principale mezzo di comunicazione ufficiale, **quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.**

- Che la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, quando investita da azioni giudiziarie collettive, sempre più spesso dispone quale forma di notificazione alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, **la pubblicazione del ricorso integrale sui siti internet dell'amministrazione convenuta;**

- che tale forma di notificazione **viene applicata ordinariamente anche dai Giudici**



del Lavoro in sede di ricorsi e controversie analoghe a quelle per cui è causa;

- che, ai fini che interessano il presente ricorso, pertanto, tale mezzo appare quello più idoneo;

Tanto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti procuratori,

FANNO ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'artt. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: nei confronti di tutti i docenti controinteressati e/o potenziali controinteressati, così come sopra individuati, a mezzo **pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.**

Ciò posto in via preliminare, il ricorrente, come in epigrafe rapp.to , difeso e dom.to, con il presente ricorso agisce:

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA

SOSPENSIONE:

di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o determinazioni posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi (bollettini) relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere **la legittima assegnazione ad uno degli ambiti richiesti (espressi in domanda) con precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità (ovvero diversa,**



laddove venga accolta anche la censura sulla disparità di trattamento, come più innanzi specificato e argomentato) ma vantanti punteggi inferiori, e/o lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad una delle sedi rimaste non assegnate (residue) a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola secondaria sebbene rientranti negli ambiti territoriali di preferenza richiesti.

FATTO

1. Il ricorrente, Prof. De Felice Rinaldo **è attualmente** docente di ruolo della **scuola secondaria di primo grado** con contratto a tempo indeterminato **su posto di sostegno** presso l'I.C. "M.L. King" sito a Via degli Orafi in Roma (RIIC827009, ambito Lazio 0004) presso il quale è stato assegnato **(a far data dal 01/09/2016) per il prossimo triennio.**
2. il ricorrente ha richiesto ma **non ha ottenuto** per l'anno scolastico in corso 2016/2017 **l'assegnazione provvisoria** in Campania (pure avendone diritto per ricongiungimento al coniuge e con precedenza per figli minori di 4 e 10 anni) ragione per la quale, il presente ricorso viene presentato a S.V., **anche in via d'urgenza** (come meglio più innanzi).
3. Tanto premesso, in ordine alla situazione attuale del ricorrente, ovvero la sua stabilizzazione nella provincia di Roma (ambito Lazio 0004, 32esima preferenza espressa nella domanda di mobilità obbligatoria !) va fatto, poi, qui di seguito un breve sunto **in merito alla sua storia lavorativa**, laddove e come vedremo, benché il Prof. De Felice vantasse **20 anni di lavoro** "c.d. pre ruolo" (tra scuola paritaria, per i primi cinque anni, e scuola Statale per gli altri 15) si è visto



scavalcare nelle operazioni di mobilità straordinaria previste dalla legge n. 107

del 2015, senza alcuna motivazione o criterio ragionevole, da **PROFESSORI**

CON MINORE ANZIANITÀ LAVORATIVA E CONSEGUENTE

MINOR PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITÀ.

4. Il ricorrente, infatti, successivamente all'abilitazione per l'insegnamento per le

classi di concorso A029 [Educazione fisica, scuole secondarie di II° grado] e

A030 [educazione fisica- scuole secondarie di I° grado], **conseguita nel 1999**

venne inserito, **a far data dall'anno solare 2000**, nelle graduatorie ad

esaurimento provinciali di Potenza per le classi di concorso: A029 e A030;

5. Inoltre, il Prof De Felice, nell'anno 2005, ebbe a conseguire, altresì, la

specializzazione universitaria polivalente all'insegnamento per le attività

di sostegno (aree AD00 per la scuola media e AD04 per la scuola superiore);

6. Di conseguenza, venne inserito, **a far data dall'anno solare 2005**, nelle

graduatorie ad esaurimento provinciali di Potenza per gli elenchi di sostegno

AD04 [elenco sostegno scuole superiori area psicomotoria] e AD00 [elenco

sostegno scuola secondaria di primo grado].

7. Infine, nell'anno **2007, il Prof. De Felice fu inserito nelle graduatorie ad**

esaurimento della Provincia di Napoli per tutte le classi di concorso e

elenchi di sostegno A029, A030, AD04, AD00.

8. Detto ciò, il Prof. De Felice ha lavorato nella scuola secondaria di secondo

grado **senza soluzione di continuità per circa 20 anni (considerata anche**

la paritaria subito dopo la laurea) nelle provincie di Potenza e Napoli,

maturando esperienza sia nelle classi di materia conseguite dal 2000, che sul

sostegno dal 2005, **accumulando i seguenti punteggi e il conseguente**



posizionamento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Napoli

(pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli in data 17.07.15):

- A029 75esimo con punti 210,00;
- A030 318esimo con punti 25,00;
- AD04 15esimo con punti 210,00;
- AD00 708esimo con punti 25,00.

9. In data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal MIUR ex L. n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. b (cd. **FASE B provenienti da Gae**), veniva **impresso in ruolo** in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado con assegnazione, per l'anno scolastico 2015/16, alla sede provvisoria di Milano **su posto di sostegno**.

10. Il ricorrente, poi, otteneva il differimento della presa di servizio nella Provincia di Milano in virtù della supplenza per l'anno 2015/2016 presso l'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Medi" di San Giorgio a Cremano (NA).

11. Successivamente e in virtù **dell'obbligo** imposto dalla richiamata legge n. 107/2015, il ricorrente presentava - tramite il sito del MIUR "istanze on line" e secondo le prescrizioni di cui alla piattaforma informatica - **tempestiva e regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado per posto di sostegno esprimendo le preferenze territoriali** ("ambiti") disposte secondo un proprio ordine di precedenza, partendo dal primo ambito indicato (Campania 0025, in cui ricade il Comune di residenza), così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

"Si veda, in proposito, l' art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015 - cd. "Buona Scuola",



*il quale ha previsto per l'anno scolastico 2016/17 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, al quale **hanno dovuto partecipare**, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, anche tutti i docenti di cui al comma 96, lett. b (ossia gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Ad Esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296/2006 e succ. mod.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c)".*

12. Pertanto e come si evince dalla domanda allegata, il ricorrente indicava, **in primo luogo tutti e 28 gli ambiti della Campania** e successivamente quelli del Lazio.

Naturalmente, in tale ordine di preferenze il ricorrente assegnava **la priorità innanzitutto agli ambiti in cui è ricompresa la propria città di residenza (Scafati), nonché, la sedi scolastiche presso le quali ha svolto gran parte del proprio servizio di docente** (tutte in Provincia di Napoli e Salerno) per poi indicare, come scelte successive **e secondo un criterio di prossimità geografica**, gli ambiti limitrofi della Campania e poi del Lazio.

13. Di contro e nonostante al ricorrente in sede di domanda fosse notificato dal MIUR un punteggio molto elevato (pari a 52 punti di punteggio base, oltre ad altri 30,0 punti per il sostegno e ad altri 6.0 punti per il **ricongiungimento familiare, per un totale di 88 PUNTI**) per il ricorrente non veniva trovato posto dal "cervellone" del MIUR, in nessuno dei 28 ambiti scelti.

14. A dispetto di quanto espresso e richiesto nella domanda di mobilità il ricorrente, infatti, si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal MIUR (noreply@istruzione.it) dal seguente



tenore letterale, Oggetto: *Notifica assegnazione nuova Sede scolastica/ Ambito "Gentile insegnante, (...) L'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed è conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. (...).* Le comunichiamo che, per l'a.s. 2016/2017, **ha ottenuto il Trasferimento presso: Lazio ambito 0004 (la provincia di Roma).**

Ovvero, aggiungiamo noi, la sua trentaduesima preferenza.

15. In pari data (03.08.2016), il MIUR, per il tramite delle proprie articolazioni regionali e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, procedeva alla pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola secondaria a seguito mobilità.

16. Orbene, dall'esame dei suddetti elenchi ufficiali l'istante ha potuto constatare, con suo estremo disappunto e rammarico, quanto segue:

**i. ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI
RICHIESTI DALL'ISTANTE DI NUMEROSI ALTRI
CANDIDATI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA FASE
DEL RICORRENTE MA CON PUNTEGGIO INFERIORE.**

Dall'analisi degli predetti elenchi riportanti i trasferimenti a livello nazionale emerge che negli Ambiti e/o Province **espressi nell'ordine di cui alla domanda dal ricorrente**, numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola secondaria che, pur ricoprendo la stessa posizione dell'odierno istante (appartenenti cioè alla stessa Fase cd. **C - assunti ex L. n. 107/2015 provenienti da Gae**), **VANTANO UN PUNTEGGIO NETTAMENTE INFERIORE ALLO STESSO, IN ASSENZA DI QUALSIASI DIRITTO DI PRECEDENZA PREVISTA DA CONTRATTO O EX LEGE.**



In buona sostanza risulta (come si può facilmente evincere dall'allegato *elenco dei docenti*

controinteressati estratto dagli elenchi ufficiali del MIUR e con particolare riferimento alla

Provincia di Napoli) **che sono stati assegnati circa un centinaio di POSTI ad**

altrettanti docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore a quello del

ricorrente a parità di posizione, come da elenco sotto riportato:

CAMPANIA: AMBITO 0013:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data di	Sigla	Punteggio	Fase
BFFSFN74A41F912Q	BOFFARDI	STEFANIA	01/01/1974	SA	78,00	C
BLFFRZ78A07FB39X	BELFIORE	FABRIZIO	07/10/1978	NA	51,00	C
BRNNSI72M45FB39Q	BARONE	INES	05/08/1972	NA	67,00	C
BRRLDN69D56G902J	BARRECCHIA	LOREDANA	16/04/1969	NA	74,00	C
CLL TRS63A41 L259A	COLLARO	TERESA	01/01/1963	NA	36,00	C
CPPVLR78T41FB39A	CAPPUCCIO	VALERIA	01/12/1978	NA	45,00	C
DGSLRA.77D66H703X	D'AGOSTINO	LAURA	26/04/1977	SA	23,00	C
DMRRFL73P16F839Z	DIMARO	RAFFAELE	16/09/1973	NA	63,00	C
FRRGPP78L03C129T	FARRICELLI	GIUSEPPE	03/07/1978	NA	22,00	C
GRMRL66H61 F839S	GRIMALDI	ORNELLA	21/06/1966	NA	36,00	C
LGRPLA69L62F839U	LIGUORI	PAOLA	22/07/1969	NA	46,00	C
LNEMCR65A45F839Q	LEONE	MARIA	05/01/1965	NA	34,00	C
MLNMNL78E46F839L	MALINCONICO	MANUELA	06/05/1978	NA	1400	C
MRSMC172A63F839A	MARSICO	IMMACOLATA	23/01/1972	NA	4300	C
MTRTZN70A69F839I	MATRECANO	TIZIANA	29/01/1970	NA	4500	C
PIMVCN65D10F839S	PAIMISCIANO	VINCENZO	10/04/1965	NA	29,00	C
PRNCST60P26F839A	PARENTE	CRISTOFARO	26/09/1960	NA	139,00	C
RPNCNZ61	RAPONE	CINZIA	09/10/1961	NA	46,00	C
RZZSLL61H65F839H	RIZZO	ISABELLA	25/06/1961	NA	81,00	C
SCTRL67154H072Q	SCOTTO DI	ORNEILA	14/07/1967	NA	53,00	C
SIRGZZ68S041438M	SALERNO	GALEAZZO	04/11/1968	SA	39,00	C
SNTSMN82M71 F839A	SANTELIA	SIMONA	31/08/1982	NA	31,00	C
TFNICU70B491245U	TUFANO	LUCIA	09/02/1970	NA	27,00	C
TMMISU73P57Z112H	TAMMARO	LUISA	17/09/1973		53,00	C
VNIMTR81B51G813N	IOVANE	MARIA	11/02/1981	NA	49,00	C
VTGGNN74C51L845F	VITAGLIONE	GIOVANNA	11/03/1974	NA	76,00	C
VTLFNC69S68F839N	VITI ELLO	FRANCESCA	28/11/1969	NA	81,00	C
GCCMNN77R42F839A	GUACCIO	MARIANNA	02/11/1977	NA	61,00	C
SCGFNC80H57F839G	SCAGLIONE	FRANCESCA	17/06/1980	NA	37,00	C

CAMPANIA AMBITO 0014:



Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data di Nascita	Sigla	Punteggio	Fase
DMDDT170R68F839W	DI MODUGNO	DONATELLA	28/10/1970	NA	49,00	D
REAFMN74A63F839C	REA	FILOMENA	23/01/1974	NA	77,50	C

CAMPANIA AMBITO 0018:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data di	Sigla	Punteggio	Fase
BNFPRZ67T43C129Q	BONIFACIO	PATRIZIA	03/12/1967	NA	62,00	C
CMPMLC68L47G230X	CAMPITIELLO	MARIA LUCIA	07/07/1968	SA	73,00	C
DCSRFL68E20C495A	DI COSTANZO	RAFFAELE	20/05/1968	NA	6300	C
DFDRLL65C45L738N	DE FEUDIS	ORNELLA	05/03/1965	PZ	63,00	C
DLGMLS68B55G190U	DEL GIUDICE	MARIA LUISA	15/02/1968	NA	79,00	C
DPLCNZ77B62A512X	DI PALMA	CINZIA	22/02/1977	CE	81,00	C
FBZGZN75M66A512D	FABOZZO	GENZIANA	26/08/1975	CE	74,00	C
FDRMHL73C56G190V	FEDERICO	MICHELA	16/03/1973	NA	69,00	C
FRRMGV74863F924B	FERRANTE	MARIAGIOVANNA	23/02/1974	NA	59,00	C
FRTMLE73B63A064J	FORTE	EMILIA	23/02/1973	NA	68,00	C
MLILCN77B17F839L	MIELE	LUCIANO	17/02/1977	NA	67,00	C
MTRRMR74R43F205E	AMATRUDO	ROSAMARIA	03/10/1974	MI	61,00	C
NNZCMN68A07G283A	NUNZIATA	CARMINE	07/01/1968	NA	75,00	C
NPPRLN69C70E620B	NAPPI	ROSALINDA	30/03/1969	NA	80,00	C
PGNVC N74	PAGANO	VINCENZO	13/12/1974	NA	67,00	C
RVNMSM67B	ARVONIO	MASSIMO	13/02/1967	NA	61,00	C
RVNRFL65S70L460B	ARVONIO	RAFFAELA	30/11/1965	NA	65,00	C
SCCMLN74D65A783X	SACCONE	MARI LENA	25/04/1974	BN	82,00	C
SMLDLD72D68E131S	SMILZO	ADELAIDE	28/04/1972	NA	59,00	C
SMMSLV67B09G670B	SOMMA	SILVIO	09/02/1967	NA	66,00	C
SPAGPP66D21 G812J	SAPIO	GIUSEPPE	21/04/1966	NA	61,00	C
SRRCL69L671469X	SORRENTINO	CARLA	27/07/1969	NA	60,00	C
SVNMRS72E55A512A	SAVIANO	MARIAROSARIA	15/05/1972	CE	80,00	C
TRMRLN65C66F839V	TRAMONTANO	ERMELINDA	26/03/1965	NA	70,00	C



CAMPANIA AMBITO 0017:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data di	Sigla	Punteggio	Fase
BLDRSR73T67F839N	UBALDINI	ROSARIA	27/12/1973	NA	55,00	C
BLSRJS68S62Z102Z	BALSAMO	ERIKA JOSEFINE ANTONETIA	22111/1968		000	C
BSLNTN58H19E054L	BASILE	ANTONIO	19/06/1958	NA	24,00	C
CCTNLS75H68F839M	CICATIELLO	ANNALISA	28/06/1975	NA	67,00	C
CMPRSR61 L42F839N	CAMPANA	ROSARIA	02107/1961	NA	54,00	C
CRVFN80E488963Q	CORVINO	FLAVIANA IDA	08/05/1980	CE	31,00	C
CRVTZN69S62B872K	CORVINO	TIZIANA	22/11/1969	CE	3000	C
CSTMCR78H50F839L	CASTALDO	MARIA CRISTINA	10/06/1978	NA	56,00	C
DGNLCN72C62F839P	DI GENNARO	LUCIANA	22/03/1972	NA	60,00	C
DGRMLE71M71E0S4Z	DI GIROLAMO	EMILIA	31/08/1971	NA	54,00	C
DLLSDR74E251234E	DELLA VOLPE	ISIDORO	25/05/1974	CE	42,00	C
DLSFPP64H07 A615F	D'ELISO	FILIPPO	07/06/1964	PZ	79,00	C
DMRLRD70S 12F839C	DI MARO	LEONARDO	12/11/1970	NA	33,00	C
DMRVNC71T57F839Q	DIMARO	VERONICA	17/12/1971	NA	32,00	C
DNIVTI77T23A512S	DIANA	VITO	23/12/1977	CE	55,00	C
DRNRHL 72T58G964G	D'ORIANO	RACHELE	18/12/1972	NA	3900	C
DVTLNE75A41 F839W	DE VITA	ELENA	01/01/1975	NA	48,00	C
FBZGNN70P10A512N	FABOZZO	GIOVANNI	10/10/1970	CE	60,00	C
FRNNGL63848A 783G	FRANCO	ANGELA	08/02/1963	BN	42,00	C
GNFMNC73H59F839E	GIANFRANCESCO	MONICA	19/06/1973	NA	4800	C
LLNGPP72M63A5351	ILLIANO	GIUSEPPINA	23/08/1972	NA	62,00	C
LTZLND71T538963D	LETIZIA	LINDA	13/12/1971	CE	54,00	C
MLELCU67R57F839S	MELE	LUCIA	17/10/1967	NA	48,00	C
MNNLDI64D69F839W	MANNA	LIDIA	29/04/1964	NA	49,00	C
MRLFNC78B248963H	MEROLA	FRANCESCO	24/02/1978	CE	48,00	C
MRRNRS73H52F111 F	MARRONE	ANNAROSA	12/10/1973	NA	33,00	C
MSCVNI79M67F839X	MASCIA	IVANA	27/08/1979	NA	33,00	C
NZZRSR81H55E791R	NUZZO	ROSARIA	15/06/1981	CE	48,00	C
PGNFNC74R45F839U	PIGNETTI	FRANCESCA	05/10/1974	NA	59,00	C
PLLDNR74E68B715V	PELLEGRINO	DEBORA	28/05/1974	CE	34,00	C
PRSTMS68D20G283Q	PRISCO	TOMMASO	20/04/1968	NA	3000	C
PTTNTD81P56F8398	PETTORINO	ANTIDA	16/09/1981	NA	54,00	C
RSSCML 75D708963L	RUSSO	CARMELA	30/04/1975	CE	50,00	C
RSSMGH74M70F839L	RUSSO	MARGHERITA	30/08/1974	NA	51,00	C
SDRTRS73P508925E	ISIDORO	TERESA	10/09/1973	NA	79,00	C
SGLGNN68L 13L379M	SAGLIOCCO	GIOVANNI	13/07/1968	CE	57,00	C
SMRNNA77M41A512A	SMERAGLIUOLO PERROTIA	ANNA	01/08/1977	CE	22,00	C



CAMPANIA AMBITO 0016:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data di Nascita	Sigla	Punteggio	Fase
MRNRRT76H65F839Y	MARANIELLO	ROBERTA	25/06/1976	NA	52,00	C
MRRTS68C50G9641	MORRONE	TERESA	10/03/1968	NA	39,00	C
MRS GSM75M61A535W	AMOROSO	GELSOMINA	21/08/1975	NA	75,00	C
PRZPRI72E47F839P	PORZIO	PIERA	07/05/1972	NA	36,00	C
RSSDBR73A41 F839B	ROSSI	DEBORA	01/01/1973	NA	58,00	C
SRRMDL80T65G224L	SERER	MADDALENA	25/12/1980	PD	27,00	C
ZNGLDA79H70F839M	ZANGRILLO	ALDA	30/06/1979	NA	36,00	C
BLLGNR72E25F839T	BELLO	GENNARO	25/05/1972	NA	64,00	C

Sul punto, si veda il bollettino dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado, pubblicato con decreto dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, prot. n. 3436 del 03.08.16.

Si precisa che tale elenco riporta i nominativi dei docenti contro interessati estratti dai bollettini ufficiali del MIUR solo con riferimento AI PRIMI AMBITI espressi nella domanda di mobilità dalla ricorrente.

Pertanto, il numero di docenti "potenziali contro interessati", vantanti un punteggio minore o uguale a quello dell'istante, è **destinato ad aumentare in considerazione di tutti gli ambiti territoriali che, sebbene non espressi nella domanda di mobilità, spetterebbero al docente in base alle Tabelle di vicinanza di cui alla *Ordinanza Ministeriale n. 241/2016*, le quali stabiliscono delle catene di prossimità tra gli ambiti territoriali, a partire da quelli espressi, indicando la sequenza da utilizzare per inserire gli ambiti o le province mancanti.**

(Si rimanda, per l'individuazione dei restanti docenti all'allegata tabella



rieepilogativa dei candidati contro interessati, nonché agli elenchi ufficiali pubblicati dal MIUR dai quali sono stati estratti).

**ii. MANCATA ASSEGNAZIONE DEI POSTI RESIDUALI A
SEGUITO DI TENTATIVO FACOLTATIVO DI
CONCILIAZIONE**

L'esponente, al cospetto di un simile scenario, caratterizzato da errori manifesti e "seriali" (in quanto ripetuti per migliaia di altri docenti su scala nazionale), **non veniva posto nelle condizioni di verificare la correttezza della procedura amministrativa adottata nell'ambito dei suddetti trasferimenti.**

Ritenendo di dover evidenziare tali anomalie ed anche su espresse e ripetute indicazioni fornite dal MIUR negli stessi decreti di pubblicazione degli esiti della mobilità territoriale e professionale, nonché tramite gli organi di stampa nazionale a seguito di vari incontri tenutisi con i principali sindacati, il ricorrente avanzava formale e tempestiva *Istanza per tentativo facoltativo di conciliazione previsto ex artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007 e ex artt. 65 e 66 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e succ. mod.* **Pertanto il ricorrente, in data 08.08.16, ha presentato, via pec e posta raccomandata 1, istanza di tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano e per conoscenza presso l'Ufficio IV Ambito Territoriale di Roma, l'Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli, indicandovi i docenti che, con un punteggio inferiore a quello del ricorrente, sono stati trasferiti negli ambiti territoriali della Campania da lui prescelti come prime preferenze nella domanda di mobilità nazionale.**

In data 31.08.16 ha ricevuto da parte **dell'ufficio X dell'USP di Milano** una e-mail con proposta di definizione della vertenza in via di bonaria che prevedeva semplicemente il passaggio **dall'Ambito Lazio0004 all'Ambito Lazio00002**. Il ricorrente ha rifiutato tale



proposta in quanto non rispondente alle richieste espresse nell'istanza di conciliazione e ritenuta addirittura peggiorativa.

Ha avuto così epilogo una procedura di "facciata", senza contraddittorio e in aperta violazione delle norme del CCNL.

A ciò si aggiunga che dopo l'espletamento dei tentativi di conciliazione il MIUR, tramite i vari USP, ha proceduto alla pubblicazione dei prospetti riepilogativi dei posti complessivi disponibili su ogni provincia e/o ambito per le successive operazioni di avvio dell'anno scolastico.

Orbene, dall'analisi di tali dati, elaborati tenendo conto dei posti assegnati a seguito dei trasferimenti, **è emerso che con riferimento agli ambiti di interesse del ricorrente,**

RESIDUAVANO POSTI LIBERI. Ad esempio, per la sola provincia di Napoli, relativamente ai posti di sostegno di scuola secondaria di primo grado, residuavano in data 22.09.16, successivamente ai provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, ancora 11 cattedre in organico di diritto e 569 cattedre (e 198 ore di spezzoni orari) in organico di fatto.

Allo stato, attuale, nonostante siano tantissimi i ricorsi avanzati nei Tribunali Italiani, nonostante ci sia più di un provvedimento Giurisdizionale (come vedremo) favorevole ai docenti, non è dato, ancora, conoscere le motivazioni che hanno generato tali macroscopici errori, né il metodo e/o il cd. algoritmo utilizzato dal MIUR nella gestione dell'intera procedura di mobilità, risultata del tutto illogica ed irrazionale.

Come lo è, illogico, irrazionale e irrispettoso, l'atteggiamento processuale del MIUR che nelle evidenziate procedure Giudiziali, nelle quali è risultata soccombente, si è resa contumace con ulteriore beffa per i docenti ingiustamente



penalizzati.

Ciò posto in fatto, vanno qui di seguito esposte le seguenti osservazioni.

IN DIRITTO

• PREMESSA SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la Giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro.

Oggetto della vertenza è, infatti, l'attribuzione della sede di servizio definitiva (alla stregua di quanto avviene, nell'ambito del settore privato, con l'assegnazione del posto di lavoro stabilita tra lavoratore e datore di lavoro) successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale all'atto di assunzione, in seguito all'anno di assegnazione su sede provvisoria.

Sul punto, l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La partecipazione del ricorrente alla procedura di mobilità in questione sicuramente non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo egli a tutti gli effetti **già un dipendente della P.A.**

Lo stesso, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo CCNI sulla mobilità, i quali stabiliscono, tra l'altro, precise regole



anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.

La posizione giuridica del ricorrente, in altre parole, corrisponde ad una valida posizione di **“diritto soggettivo”**, poiché concerne la sua richiesta di essere **correttamente inserito nelle graduatorie dei trasferimenti territoriali**, e dunque di essere trasferito in una delle sedi di servizio richieste (in domanda) in virtù del possesso di validi titoli e requisiti di legge.

Al riguardo, va segnalato un consolidato orientamento Giurisdizionale secondo il quale anche con riferimento alla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per titoli in graduatorie ad esaurimento, la posizione giuridica dei candidati in esse contenuti viene mutata in una situazione di *diritto soggettivo* in quanto essa concerne una richiesta (l'inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi e nei termini di legge.

Questa è, ad esempio, la posizione del *Consiglio di Stato, Sez. VI*, espressa con la *sent. n. 3415 del 7.7.2015* laddove si legge: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.*



In altri termini il Consiglio di Stato, operando una distinzione tra “atti gestori” del datore di lavoro pubblico a seguito della **già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro** ed atti di espletamento di una procedura concorsuale diretta (dunque precedenti) alla assunzione in un impiego pubblico, ribadisce quell’orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale solo per questa seconda ipotesi (procedura concorsuale in senso stretto) vale la regola residuale (e speciale) della Giurisdizione del Giudice Amministrativo (v. in questo senso Cass., sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510, Cass., sent. 8 febbraio 2011, n. 3032, nonchè Consiglio di Stato, Ad. plen. del 4 luglio 2011, n. 11).

Orbene, nella fattispecie in esame viene in rilievo **la valutazione del corretto operato o meno del datore di lavoro-pubblica amministrazione nella elaborazione e/o gestione delle graduatorie/elenchi dei trasferimenti territoriali dei docenti sulla base di criteri e principi prestabiliti, richiedendosi, con il presente ricorso, il riconoscimento del diritto dell’istante all’attribuzione di una delle sedi richieste, nell’ordine di preferenza espresso in domanda, e quindi alla sua giusta collocazione all’interno degli stessi elenchi.**

Pertanto, la Giurisdizione non può che essere del Giudice Ordinario.

• **FUMUS BONI IURIS**

Sul punto, innanzitutto si ritiene sussistente il *fumus boni iuris*, vista l’alta probabilità di accoglimento, **nel merito**, delle ragioni addotte dal ricorrente, sia alla luce dei fatti sin qui esposti, i quali dimostrano già da soli la sussistenza di **gravi e palesi errori materiali** commessi dalle Amministrazioni convenute nella elaborazione e/o gestione dei movimenti di trasferimento in questione, sia alla luce delle argomentazioni che seguono.



1) **PALESE VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E DI
CONTRATTO SULLA MOBILITA' (l. n. 107/2015 – CCNI SULLA
MOBILITA' – O.M. n. 241/2016 – VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, ss COST.)**

Il comportamento tenuto dalle amministrazioni convenute nella gestione delle procedure di mobilità straordinaria dei docenti per l'anno 2016 si appalesa come gravemente lesivo innanzitutto dei più elementari principi fondamentali posti a tutela dei lavoratori.

L'art. 4 della Costituzione, infatti, recita: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*.

Tra le condizioni che permettono di rendere “effettivo” il diritto al lavoro sicuramente rientra anche la possibilità (nei limiti e secondo regole prestabilite e concordate con il datore di lavoro) **di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio.**

La normativa scolastica in materia di pubblico impiego, infatti, consente ai docenti, nell'ambito delle operazioni periodiche (annuali/triennali) di mobilità, **di richiedere trasferimenti sia professionali che territoriali.**

Tali movimenti, di varia natura, **hanno luogo generalmente su domanda dei docenti interessati**, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste, ed hanno effetto a partire dall'anno scolastico successivo (v. l. n. 297/1994 – TU in materia di pubblico impiego).



La legge n. 107/2015 (cd. *Buona Scuola*) e la successiva contrattazione collettiva (CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17) **HANNO IMPOSTO** ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/16, la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/17 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale e l'ottenimento della titolarità su ambito territoriale.

Si è introdotta, dunque, una speciale ipotesi di “mobilità obbligatoria” per tali docenti, **COSTRETTI**, dunque, a presentare domanda, **pena il trasferimento d'ufficio** (si veda in proposito l'art. 1, co. 108 L. n. 107/2015 e l'art. 2, co. 3, del CCNI).

Con successiva O.M. n. 241/2016 (attuativa del CCNI) sono state poi fissate le regole operative, i termini e le modalità di attuazione delle suddette operazioni di mobilità.

Rispetto alle prescrizioni contenute nella richiamata normativa, l'operato delle amministrazioni convenute con riguardo alla gestione della posizione del ricorrente si configura come palesemente illegittimo, illogico e direttamente dannoso del suo diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione **di almeno una delle prime sedi espresse in domanda**.

È impensabile, infatti, **che con un punteggio così elevato**, per il ricorrente non si sia trovato alcun posto nei 28 ambiti della Campania.

E si è dimostrato, sul punto, di come molti insegnanti, **vantanti un punteggio inferiore**, siano, invece, stati assegnati, inspiegabilmente in tali sedi.

Non solo, dunque, il provvedimento di assegnazione di una sede così lontana dal proprio indirizzo di residenza risulta **essere altamente penalizzante ed ingiusto per il docente** (trattandosi di un ambito dallo stesso **richiesto come 32esimo** per precise scelte e motivazioni di carattere personale e familiare) ma si configura **COME**



ALTAMENTE DISCRIMINATORIO, e dunque lesivo innanzitutto dell'art. 3 Cost.

Inoltre, tutto ciò è avvenuto in aperta violazione anche con quanto stabilito dalle stesse norme del CCNI - Mobilità Docenti dell'08.04.2016.

Quest'ultimo, infatti, all'art. 6 (*FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI*) nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma, con riferimento alla **FASE C**, così stabilisce: *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale - la mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi b e c del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti - la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*

L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA IL PRIMO TRA QUELLI INDICATI SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA.

Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione chiarisce poi che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*. Quest'ultimo (*ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO*), al paragrafo relativo alla *“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI”*, dopo aver sancito l'ordine delle operazioni dei movimenti (dapprima i docenti beneficiari di precedenza e successivamente quelli che non usufruiscono di alcuna precedenza), stabilisce: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, **SULLA BASE DEGLI***



ELEMENTI DI CUI ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

ALLEGATA AL PRESENTE CONTRATTO. L'ORDINE IN CUI VENGONO

ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO.

A PARITÀ DI PUNTEGGIO E PRECEDENZA, LA POSIZIONE IN

GRADUATORIA È DETERMINATA DALLA MAGGIORE ANZIANITÀ

ANAGRAFICA.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali,

nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista

OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a

partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare

domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla

provincia di nomina'.

Non vi è dubbio, dunque, che l'Amministrazione convenuta abbia, nel caso di specie,

palesamente ed apertamente violato la richiamata normativa contrattuale in materia.

Non solo! Risulta, altresì, violato "il principio generale ed inderogabile dello scorrimento

della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei

trasferimenti.

Detto principio, infatti, vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di

mobilità ha natura "concorsuale" di impiego basata su di una graduatoria alla

cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e

personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi"

(Tribunale di Trani – sez. Lav. – Ordinanza n. 28744 del 14.09.2016).

Non vi è chi non veda, inoltre, la lesione dei più elementari diritti di un lavoratore **che**

dopo svariati anni di servizio continuativo nella Provincia di Napoli, all'età di 46



anni si vede trasferito così inopinatamente ed ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma e regola prestabilite, a circa 300 km di distanza dai luoghi di nascita e di residenza.

Si tratta chiaramente, almeno si vuole credere, di un **grossolano errore materiale** (considerata anche la totale assenza e difesa delle amministrazioni convenute) frutto **di un quasi certo malfunzionamento delle procedure informatiche** adottate dal MIUR ed in particolare del “famigerato **algoritmo segreto**”, a **tutt’oggi rimasto tale nonostante le continue richieste di pubblicazione da parte delle organizzazioni sindacali**, che avrebbe gestito l’elaborazione dei movimenti e l’assegnazione delle sedi ai docenti coinvolti.

Ciò che rende maggiormente imperdonabile l’errore di cui sarebbe stato vittima il ricorrente è la circostanza che, a seguito della pubblicazione dei movimenti relativi ai trasferimenti per la scuola secondaria di primo grado, in base alle pubblicazioni dei singoli USP, **RISULTAVANO SVARIATI POSTI RESIDUI NEGLI AMBITI RICHIESTI DALL’ISTANTE E NON ASSEGNATI ALLO STESSO NEPPURE IN SEDE DI CONCILIAZIONE!**.

In tale ottica ed in conclusione, si può certamente affermare che il provvedimento di trasferimento “d’ufficio” adottato dal MIUR nei confronti del docente De Felice Rinaldo risulta essere gravemente lesivo e pregiudizievole per lo stesso.

Il trasferimento a centinaia di km dal luogo di residenza della sua famiglia e dei suoi affetti più cari, infatti, costituisce un ostacolo alla possibilità per lo stesso di svolgere la propria attività lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali e, **non da ultimo, economico-finanziarie.**

Dopo diversi anni di sacrifici e di “precariato” nella Provincia di Napoli l’istante,



ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e partecipando alle operazioni di mobilità in questione, aveva finalmente sperato di poter realizzare le proprie (legittime) aspettative di svolgere l'attività di docenza **in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali.**

La tanto desiderata stabilizzazione lavorativa presso una sede quanto più vicina alla propria provincia di residenza abituale - lungi dall'essere un mero capriccio - rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente **il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo.**

Per effetto del trasferimento impugnato, invece, **il ricorrente si ritrova ad essere frustrato in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale e relazionale.**

Del resto, non si può ridurre il rapporto di lavoro ad un mero scambio di prestazioni; esso piuttosto richiede un coinvolgimento pieno ed effettivo del lavoratore come persona ed incidendo anche sulla sua capacità reddituale, costituisce il principale strumento di realizzazione proprio e della propria famiglia.

2) VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (L. 241/1990) E DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)

Ai richiamati "errori" e/o provvedimenti posti in essere dal MIUR in violazione delle disposizioni di legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, **il mancato rispetto di ogni elementare norma in materia di trasparenza.**

L'intera procedura di mobilità in questione, infatti, **è stata gestita in assenza totale di**



contraddittorio e di motivazione.

Il ricorrente, a seguito della domanda di mobilità, si è visto recapitare, via e-mail, una secca e laconica comunicazione di assegnazione **presso un ambito “a casaccio” senza che abbia avuto modo di comprenderne le ragioni o le motivazioni di tale collocazione.**

Analizzando, poi, i bollettini dei movimenti su scala nazionale ha potuto constatare che decine di docenti contro interessati con punteggio nettamente inferiore lo avevano letteralmente “scavalcato”, ottenendo le sedi da lui legittimamente richieste.

Trovatosi del tutto spiazzato e nel pieno di un vero e proprio *caos* venutosi a creare tra i circa 14.000 docenti partecipanti alla procedura di mobilità in questione, apprendeva dai quotidiani e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale la notizia **di un probabile malfunzionamento del sistema informatico del MIUR;** si affrettava così, come migliaia di altri partecipanti, a presentare *istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL – Comparto Scuola del 2007, richiamato dall’art. 17 CCNI Mobilità del 2016*, nella speranza di ottenere **una qualche chiarificazione di quanto irrazionalmente ed irragionevolmente accaduto.**

Anche in questa sede, tuttavia, il comportamento della pubblica amministrazione non è stato per nulla confortante, **irrispettoso delle regole procedimentali, delle norme sostanziali e delle preferenze espresse ancora una volta dal lavoratore.**

Al riguardo, va evidenziato come il docente si sia ritrovato, ancora una volta, di fronte ad una scelta obbligata tra “accettare o rifiutare” la conciliazione, **senza avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni anche per iscritto alla irragionevole proposta avanzata dal MIUR, e in assenza di qualsivoglia attività conciliativa, intesa quale confronto delle parti su di una proposta avanzata nel**



rispetto delle regole e dei criteri stabiliti dalla stessa normativa sulla mobilità.

Appare chiaro, a questo punto, il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio previste dall'art. 135 CCNL il quale, al comma 6, sancisce quanto segue: *Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.* In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. *Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.*

Ed inoltre, appare altrettanto evidente, sia in sede di operazioni di mobilità che di conciliazione, **la violazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa**, in particolare dell'art. 3 della L. n. 241/1990: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. **LA MOTIVAZIONE DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA**”.*

3) DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Tutto ciò premesso in merito alla vicenda personale del Prof. De Felice e al fatto che



questi (come dimostrato) si sia visto scavalcare da docenti con minor punteggio (appartenenti alla sua medesima fase di mobilità), si evidenzia, qui di seguito, alla S.V.ill.ma, un altro motivo di doglianza, che non attiene al fatto concreto riguardante la vicenda personale del Prof. De Felice, **ma attiene alla stessa procedura di mobilità** che risulta essere stata posta in essere **in aperta violazione di legge**.

Cerchiamo di spiegarne le ragioni.

IL CCNL sulla mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 del 8 aprile 2016 e la relativa O.M. di pari data di sua attuazione **ha introdotto, infatti, una DISPARITÀ DI TRATTAMENTO (evidentissima ed irrazionale) tra i docenti provenienti dalle GM del concorso del 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro della Legge 107/2015.**

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), **STATUISCE SOLO CHE** "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, **partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...**"; peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 **PARITÀ DI TRATTAMENTO ANCHE NELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame** (come modificato dal D.L. n. 42/2016, in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi



dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE).

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 (tra l'altro sospesa cautelativamente dal TAR Lazio) e che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo DUE FASI DISTINTE E PROGRESSIVE, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza **tra gli ambiti della Provincia...**"; mentre per gli "... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ..." è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro "... parteciperanno a mobilità territoriale".

Così facendo, solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come il ricorrente, pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento, vengono inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, **INDIPENDENTEMENTE DAL PUNTEGGIO POSSEDUTO AI FINI DELLA MOBILITÀ.**

In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso del 2012 **LA SEDE PROVINCIALE DI PRIMA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN**



PREGIUDIZIO DEI DOCENTI che, come il ricorrente, risultava collocato nelle GAE da moltissimo tempo ed è stato impiegato per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria e che, oggi, viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso del 2012, che per la gran parte sono neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento e che, quindi, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente INGIUSTO E “CONTRA LEGEM”, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

ALTRA SITUAZIONE PALESEMENTE PREGIUDIZIEVOLE per i docenti provenienti dalle GAE, come il ricorrente, introdotta illegittimamente (non trovando riscontro nella legge n. 107/2015) dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente.:

L'art. 6 del CCNI, rubricato “Fasi dei trasferimenti e passaggi”, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alle vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE.

Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti:



a) **La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali** (questa fase

comprende l'assegnazione definitiva **in titolarità su scuola dei docenti assunti entro**

il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

b) **La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali**

degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sede definitiva provinciale

dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C (questa fase,

nel CCNI e nell'OM 241, prevede, **pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108**

(primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, **LA TITOLARITÀ SU**

SCUOLA E NON SOLO SU AMBITO, in caso di trasferimento interprovinciale dei

docenti assunti entro il 2014/2015, **in deroga al vincolo triennale**, ovvero la titolarità

su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo.

E nel contempo, prevede, **pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della**

legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), per i docenti

neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, **la scelta della sede definitiva**

nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.

c) **La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE**

assunti in fase B e C (questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su **tutti gli**

ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e

C).

d) **La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico**

2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e dei docenti assunti da GM/2012

nelle fasi B e C (questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108

(ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016,

art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su



ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, **SENZA CONTEMPLARE, INSPIEGABILMENTE ED ILLEGITTIMAMENTE, I DOCENTI GAE ASSUNTI NELLA FASE B E C.**

Appare evidente, dunque, **CHE LA MOBILITÀ DOCENTI 2016 PREVISTA NELLE FASI B E D SI PONE IN CONTRASTO CON QUANTO, ESPRESSAMENTE, PREVISTO DAL COMMA 108 DELLA LEGGE N. 107/2015.**

Ed infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art.6 del CCNI, sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della “FASE B” prevede che “1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,....

Dunque... “se posizionati in graduatoria **in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito**; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.”
mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

E la differenza non è di poco conto.

Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, **LA FASE “B”**



INTRODUCE UNA DEROGA (DETERMINANDO, IN TAL MODO, UNA EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO) ALLA PREVISIONE LEGISLATIVA PREVEDENDO, PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/2015, UNA MOBILITÀ IN TITOLARITÀ SU SCUOLA E NON SU AMBITO, PREGIUDICANDO I DOCENTI ASSUNTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

Infatti, tale norma contrattuale, **INVOLGIA** tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 **ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ, VISTO CHE È STATA PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER COSTORO, PER IL CASO DEL PRIMO AMBITO RICHIESTO, DI OTTENERE IN TALE AMBITO LA TITOLARITÀ SU SCUOLA, E NON INVECE SOLO SU AMBITO.**

Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), **non prevede alcuna distinzione,**



consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GAE.

**4) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
DELL'ART.1, COMMA 108, DELLA LEGGE 13.7.2015 N. 107, PER
CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 36, 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, **legittima**, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, **si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A.** e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come il ricorrente di 46 anni radicato dal territorio e dalla famiglia e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.



Il comma 73 così recita: “*Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva*”.

Tale disposizione è stata applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono “*secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali*”. Gli assunti in fase Zero e A hanno fatto domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l’immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), ed è stata assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l’art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, hanno dovuto obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata era solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’a.s. 2015/2016.

Da tale omessa indicazione, il CCNI dell’8.4.2016 e, quindi, l’O.M. di pari data, **HANNO FATTO RITENERE POTERSI APPLICARE LA DISCIPLINA PREESISTENTE DELLA MOBILITÀ ORDINARIA, COME PER TUTTI I NEOASSUNTI IN RUOLO.**



Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro **DI OTTENERE LA SEDE DEFINITIVA NELL'AMBITO PROVINCIALE, COME MOBILITÀ ORDINARIA, SAREBBE ILLEGITTIMO.**

Sia perché il comma 73, espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, **(PER CUI NON SI COMPRENDE PERCHÉ LA MOBILITÀ ORDINARIA NON SIA STATA ESPRESSAMENTE INDICATA ANCHE PER COSTORO PUR NULLA DICENDO LA NORMATIVA).**

SIA PERCHÉ, EVIDENTEMENTE, IN TAL MODO, SI SANCIREBBE UNA MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI DIPENDENTI DELLA P.A. NON COMPRENDENDOSI IL PERCHÉ I DOCENTI PROVENIENTI DALLE G.M. DEL CONCORSO 2012 DOVREBBERO AVERE UN TRATTAMENTO DI FAVORE RISPETTO A QUELLI PROVENIENTI DALLE GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non **prevede alcuna distinzione tra i medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.**

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE.



Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

PERICULUM IN MORA

Come già sopra esposto, nel caso di specie è palesemente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta, che rivela l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata e che vede leso il diritto soggettivo dell'attuale ricorrente al trasferimento presso una diversa sede di lavoro (tra quelle "preferite") rispetto a quella assegnatale d'ufficio.

Sussiste, dunque, nella fattispecie il *periculum in mora* poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche solo il tempo necessario ad ottenere un provvedimento d'urgenza all'esito della convocazione delle parti), espone il ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, da diversi punti di vista.

E' altamente probabile, infatti, che il giudizio verrà definito in tempi tali da non permettere al ricorrente il diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione su una delle sedi scelte ed ancora vacanti a seguito delle operazioni di mobilità ovvero in via di assegnazione ad altri candidati (si pensi alle assunzioni dei docenti inseriti nelle Gae o alle numerose riassegnazioni, anche in autotutela, a seguito di ricorsi e reclami).

Sono ancora in corso, inoltre, numerosissime procedure di conciliazione con docenti della scuola secondaria che potrebbero risolversi, come già è accaduto, con l'assegnazione ai docenti ricorrenti di una delle sedi di interesse dell'istante.



Si tratterebbe, insomma, della lesione di un bene giuridico non patrimoniale (anche in termini di perdita di chance) che **NON È SUSCETTIBILE DI ADEGUATA TUTELA NELLA FORMA DELL'EQUIVALENTE MONETARIO ED INTEGRA, AD AVVISO DELLA SCRIVENTE DIFESA, UN PERICOLO IMMINENTE ED IRREPARABILE**, idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza con richiesta di provvedimento favorevole pronunciato *inaudita altera parte*.

Non meno gravi i pregiudizi, poi, che subirebbe il ricorrente **DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO**.

Le notevoli spese per il trasferimento presso la nuova sede di servizio in Roma (viaggio e vitto) che l'istante si ritroverebbe a sostenere, infatti, lo costringerebbero a versare in condizioni di vita precarie.

Si depositano, a tal fine, documenti comprovanti il fatto che, a fronte di una retribuzione di circa 1500,00 € mensili, circa UN TERZO di essa è destinato alle spese per raggiungere la sede lavorativa ovvero:

- **abbonamento mensile FRECCIAROSA** per 350,00 €;
- **abbonamento annuale Metrobus Roma** per altri 250,00 €;
- “spese generali” di circa 200,00 € mensili per raggiungere con la propria autovettura da Scafati, la Stazione Centrale di Napoli (parcheggio, carburante, casello autostradale, etc..etc..).

Inoltre, il ricorrente è papà di due bimbi piccoli (di 4 e 10 anni) che da qualche mese non può più seguire in maniera costante nel loro percorso di crescita, laddove, **PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO A ROMA (DA SCAFATI), ESCE LA MATTINA ALLE 5.00!!! E VI RIENTRA DOPO LE**



19.00!!!.

Ciò posto, chi scrive è fortemente persuaso che il permanere del ricorrente presso una sede così “disagiata”, **rischierebbe di creare gravi pregiudizi al suo stato di salute**, a causa del notevole stress psicofisico che lo stesso accumulerebbe.

Oltre agli evidenti squilibri familiari che ne sarebbero la naturale conseguenza.

Infine e non da ultimo, nel caso di specie andrebbe salvaguardata altresì, la esigenza di garantire **la continuità delle prestazioni** dell’insegnante, evitando disfunzioni e discontinuità che, se giunte ad anno scolastico inoltrato, finirebbero non solo per alterare ulteriormente gli equilibri economici, psicofisici e professionali del docente in questione, ma **ANCHE PER VULNERARE, IN QUESTO DELICATO SETTORE DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IL SUPERIORE CANONE DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato per i motivi su esposti il Prof. Rinaldo De Felice come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE ANCHE IN VIA CAUTELARE D’URGENZA

Affinchè il Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669**bis** e 700 c.p.c., nonché 414 e ss. c.p.c. ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, in accoglimento del presente ricorso, *contrariis reiectis*, emettere, **con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti concessi i termini a difesa anche in via ordinaria, accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI:

1. In via preliminare, **sospendere** inaudita altera parte l’efficacia del trasferimento



del ricorrente nella sede in provincia di Roma (ambito Lazio 0004).

2. In subordine, laddove ritenesse di dover instaurare il contraddittorio, **sospendere** comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, e **ordinare** all'amministrazione resistente di riconsiderare la posizione del ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo il ricorrente presso una delle sedi comprese nella provincia di residenza (Salerno) nelle more della verifica, con successiva assegnazione della stessa presso una sede definitiva, individuata tra i primi ambiti prescelti in domanda di mobilità, in primis nell'ambito Campania 0025 nel quale il ricorrente risiede (**secondo le preferenze indicate anche con riferimento alle classi di concorso A029, A030, di cui ai titoli posseduti**) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio;
3. in subordine, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) il docente ad una delle sedi presso la provincia di residenza, **ordinare** all'amministrazione convenuta di trasferire e/o assegnare la stessa quantomeno nelle provincia di Napoli, dove risultano tuttora posti disponibili.
4. **accertare**, altresì, la violazione di legge e/o contratto e/o gli errori materiali commessi da parte dell'amministrazione convenuta nell'ambito della procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/17 e successivi e, dunque, il diritto del ricorrente di essere correttamente inserito - con precedenza rispetto ai docenti contro interessati (già individuati nel tentativo facoltativo di



conciliazione inevaso dal MIUR) con punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) o di fase successiva alla C negli elenchi dei trasferimento, mediante assegnazione ad uno degli ambiti indicati in domanda e/o legittimamente spettanti, secondo l'ordine delle preferenze espresse e sulla base della corretta applicazione dei criteri legislativi, contrattuali e regolamentari applicabili, tenendo conto del punteggio spettante e delle tabelle di vicinanza ministeriali; di conseguenza, **annullare e/o disapplicare** il provvedimento di trasferimento impugnato e/o ogni atto e/o provvedimento ad esso correlato e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze e/o determinazioni, ad emanare tutti gli atti necessari e/o l'assunzione di ogni provvedimento utile alla corretta regolarizzazione della posizione della ricorrente all'interno degli elenchi ufficiali dei movimenti di trasferimento dei docenti della scuola secondaria di primo grado e dunque, all'assegnazione dello stesso su uno degli Ambiti legittimamente richiesti con la domanda di partecipazione alla mobilità 2016 e perciò spettanti, secondo i criteri sopra richiamati;

5. Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente;

6. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.

Si depositano:

1. **Lista documenti;**



- | | | |
|--|--------------------------------------------|--|
| | 2. Contributo e marca da bollo; | |
| | 3. Titoli accesso GAE; | |
| | 4. Dichiarazione dei servizi; | |
| | 5. Domanda di assunzione buona scuola; | |
| | 6. Proposta di assunzione fase B e C; | |
| | 7. Accettazione nomina di assunzione; | |
| | 8. Accettazione contratto; | |
| | 9. Contratto a tempo indeterminato; | |
| | 10. Estratto GAE A029; | |
| | 11. Estratto GAE A030; | |
| | 12. Estratto GAE AD04; | |
| | 13. Estratto GAE AD00; | |
| | 14. Immessi in ruolo fase C A029; | |
| | 15. Immessi in ruolo fase C A030; | |
| | 16. Contratto supplenza differimento; | |
| | 17. Domanda di mobilità nazionale; | |
| | 18. Allegato “d”; | |
| | 19. Allegato esigenze di famiglia; | |
| | 20. Allegato titoli posseduti; | |
| | 21. Allegato servizio paritarie; | |
| | 22. Notifica punteggio mobilità nazionale; | |
| | 23. Assegnazione ad ambito; | |
| | 24. Decreto movimento personale docente; | |
| | 25. Media Regionale punteggio; | |



26. Media Nazionale punteggio;

27. Decreto movimento personale docente 03 - 08 – 2016;

28. Bollettino trasferimento scuola Provincia di Napoli;

29. Tentativo di conciliazione;

30. Proposta di conciliazione;

31. Rifiuto della proposta conciliativa;

32. Assegnazione a sede;

33. Domanda assegnazione scuola secondaria di I° grado;

34. Domanda assegnazione scuola secondaria di II° grado;

35. Allegato esigenze di famiglia;

36. Decreto assegnazione provvisoria ad altri docenti;

37. Elenco assegnazioni provvisorie.

38. Spese Viaggio e Trasporto (3 file)

39. Busta paga.

Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie, anche in esito alla costituzione in giudizio dei convenuti.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod. ed integr., si dichiara che il valore della presente controversia, vertente in materia di lavoro, è indeterminato e che il contributo unificato dovuto è pari alla metà, ossia ad € 259,00.

Napoli, 2 novembre 2016

Avv. Luigi De Martino

Avv. Luigi Zufacchi



